



Prot. n. 6612

Matera, li 31/10/2023

Il Presidente

- Vista** la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
- Visto** il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, con il quale è stato emanato il Regolamento recante i criteri generali per l'adozione degli Statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare da parte delle Istituzioni artistiche, musicali e coreutiche di cui alla Legge n. 508 del 21 dicembre 1999;
- Visto** lo Statuto del Conservatorio di Musica "E.R.Duni" di Matera, approvato con D.D. n.332 dell'11/7/2005, come modificato con D.D. n. 451 del 13 marzo 2019, con particolare riferimento all'art.3, comma 2;
- Viste** le deliberazioni in data 6 ottobre 2023 del Consiglio Accademico e 27 ottobre 2023 del Consiglio di Amministrazione,

Adotta

Il Regolamento per il riconoscimento dei Crediti Formativi Accademici che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante.

**Il Presidente
(Dott. A. Spada)**

Achille
Spada
31.10.2023
11:08:34
GMT+01:00



REGOLAMENTO CREDITI FORMATIVI ACCADEMICI (CFA) aggiornamento 2023

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina procedure e criteri per il riconoscimento dei crediti formativi accademici (CFA), acquisiti dallo studente, ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso di questo Conservatorio di Musica o in altre Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale o università o della formazione tecnica superiore. Disciplina, inoltre, procedure e criteri per il riconoscimento delle conoscenze ed abilità professionali maturate nella specifica disciplina, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 212 dell'8 luglio 2005 e dell'art. 27 del Regolamento Didattico del Conservatorio di Musica "E. R. Duni" di Matera, approvato con D.M. n. 20 del 31/1/2011.

Art. 2 - Presentazione della domanda

La domanda di riconoscimento dei crediti formativi accademici, allegata al presente regolamento, redatta su apposita modulistica disponibile presso gli uffici della Segreteria Didattica o scaricabile dal sito internet istituzionale, è presentata dallo studente all'atto dell'immatricolazione per gli iscritti al primo anno o all'atto dell'iscrizione per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo. Le richieste dovranno essere inerenti al solo anno accademico di pertinenza (con valore retroattivo, prevedendo, se necessario, anche esami di anni precedenti a quello della presentazione).

Non saranno prese in considerazione domande:

- presentate dopo le date di scadenza indicate;
- che risultino incomplete dei dati richiesti;
- che presentino errori di compilazione.

Art. 3 – Deliberazione

La domanda di riconoscimento crediti è valutata ordinariamente dal Docente referente dei corsi accademici incaricato annualmente dal Consiglio Accademico su proposta della Direzione. Ove si necessitasse



di ulteriori elementi specifici sarà cura acquisire il nulla-osta del docente della disciplina. Il Docente referente, terminata la valutazione del caso, sottopone la domanda al Consiglio Accademico per la deliberazione di competenza. Il Consiglio Accademico valuta la domanda e delibera sul riconoscimento totale o parziale o sul non riconoscimento dei crediti, nonché sul riconoscimento dell'esonero parziale dell'obbligo di frequenza, anche nei casi specifici.

Art. 4 - Ambiti riconoscibili e valutazioni

I crediti possono essere riconosciuti nell'ambito di due distinti settori:

- crediti riferiti alle attività formative di base, caratterizzanti ed alle attività integrative o affini;
- crediti riconoscibili per attività a scelta dello studente.

Nei casi in cui la valutazione di esami già sostenuti in altra istituzione risulti difforme da quella del Conservatorio di Matera, si adotterà il seguente criterio:

- da idoneità ad esame: riconoscimento di idoneità;
- da esame ad idoneità: riconoscimento di idoneità.

Art. 5 - Crediti riferiti alle attività formative di base, caratterizzanti ed integrative o affini

I crediti maturati in Istituti di pari grado possono essere riconosciuti soltanto in presenza di corrispondenza tra l'attività formativa già svolta dallo studente nell'altra Istituzione e l'attività formativa del Conservatorio, eventualmente valutando la corrispondente coincidenza, totale o parziale, dell'intero programma effettivamente svolto.

Il computo dei CFA si svolge come segue:

- a) per la stessa attività o materia, qualora il numero di crediti già acquisiti fosse inferiore, sarà cura del Conservatorio di Matera dare la possibilità allo studente di integrare i crediti mancanti:
 - i. presentando una attività artistica corrispondente alla disciplina per la quale si chiede il riconoscimento, opportunamente documentata e adeguata al numero di crediti da integrare. Per garantire un equo criterio di valutazione, le attività artistiche saranno valutate in ragione della loro rilevanza (importanza della sede e/o del ciclo concertistico, ruolo svolto, ecc.). Non saranno presi in considerazione saggi, esercitazioni di classe e qualsiasi tipologia di esecuzione che sia parte di un'attività didattica interna alla Scuola.



- ii. attraverso uno specifico programma stabilito dal docente, frequentando un numero di ore proporzionato (il voto e i CFA finali si ottengono conservando i crediti e la votazione già acquisiti aggiornati con quelli ottenuti tramite l'integrazione di programma).
- b) se il numero dei CFA maturati nell'altro istituto supera quello dei CFA messi a disposizione dal Conservatorio di Musica di Matera, per l'attività formativa corrispondente, il riconoscimento si atterrà all'ordinamento interno vigente (sono assegnati i crediti massimi stabiliti dal Conservatorio di Matera). I restanti crediti eventualmente non utilizzati, qualora vi fossero le condizioni, possono essere recuperati su discipline affini, sempre adottando il principio della proporzionalità.
- c) se l'attività formativa già svolta dallo studente non ha fondamento nel sistema di accumulo CFA (es. previgente ordinamento), saranno riconosciuti i CFA previsti dall'ordinamento per l'attività corrispondente, salvo il caso in cui l'attività sia stata svolta in modo difforme da quella prevista presso il Conservatorio di Musica di Matera, nel qual caso non darà luogo a riconoscimento.

Art. 6 - Crediti riconoscibili per attività a scelta dello studente

- a) Il Conservatorio di Musica di Matera riconosce anche attività formative non strettamente correlate agli studi musicali o musicologici quali, ad esempio, corsi di insegnamento universitari o titoli di studio in facoltà tecniche, umanistiche o scientifiche purché certificate e non inferiori a 6 CFA (sono ammessi accumuli di due o più discipline, sino al raggiungimento dei 6 CFA).
- b) Si riconosce altresì, come attività a scelta dello studente, il tirocinio, ovvero l'attività artistico-didattica, svolta nell'ambito delle attività caratterizzanti del proprio corso di studio. Possono essere riconosciute, in qualità di tirocinio, le attività di insegnamento nell'ambito sopra definito all'interno di scuole pubbliche distinte in due ambiti: scuole presenti nel territorio e scuole esterne ad esso. Nel primo caso, l'insegnamento sarà riconosciuto solo in presenza di una convenzione di intesa tra la scuola e il Conservatorio di Musica; nel secondo caso, il richiedente dovrà allegare un documento redatto a cura della scuola con la descrizione dell'attività svolta e del numero di ore di lezione effettuato: in mancanza di tale dichiarazione o di dichiarazione incompleta, la richiesta non verrà presa in esame.



Art. 7 - Trasferimenti in entrata

Nei trasferiti, il riconoscimento dei CFA viene effettuato applicando i normali criteri prescritti. Nei casi in cui i CFA conseguiti in precedenza, fossero minori rispetto alla stessa disciplina del Conservatorio di Matera, lo studente può chiedere una compensazione, attraverso la presentazione di una adeguata e documentata attività artistica o didattica, purché rigorosamente pertinente.

Art. 8 - Limitazioni e sbarramenti

Non possono essere riconosciuti più di 30 crediti complessivi per ciascun anno di corso, derivanti da precedenti corsi accademici differenti da quello attuale, eccetto i casi di trasferimento in entrata, in rif. al DM 14/2018 art. 3, comma 4.

Art. 9 - Lingua straniera e Informatica musicale

Per il riconoscimento di Lingua straniera tramite certificazione, saranno prese in considerazione quelle rilasciate dagli Enti Certificatori Miur. Verranno riconosciuti i titoli pari o superiori a un livello B1.

Per il riconoscimento delle discipline relative al settore artistico-disciplinare Informatica musicale (COME/05), non saranno prese in considerazione le certificazioni EDCL, EIPASS o altri patentini europei, né esami di informatica sostenuti in altri percorsi universitari eccetto quelli inseriti nei corsi di laurea di Informatica o Ingegneria Informatica previo integrazione degli argomenti musicali del programma.

Art. 10 – Ricorsi

Eventuali motivate contestazioni alla delibera concernente il riconoscimento totale o parziale o non riconoscimento dovranno pervenire all'ufficio protocollo da parte dello studente interessato non oltre cinque giorni lavorativi dalla data della delibera. In caso di contestazione motivata, riesaminato il caso, il Consiglio accademico comunica allo studente la propria decisione insindacabile entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.



Art. 11 - Pubblicità degli atti

Le deliberazioni del consiglio accademico sono pubblicate sul sito web istituzionale e sono accessibili a chi vi abbia interesse nei modi e forme di legge e di regolamento.

Art. 12 - Entrata in vigore

Il presente regolamento è adottato con decreto del Presidente del Conservatorio, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. 3 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso dalla pubblicazione sul sito web dell'istituto.

